



*Comune della Città di Arco*

**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37  
del CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE DELLA “VARIANTE N.18 AL PRG – ART.39  
COMMA 2 LETTERA G) L.P. 15/2015 – EX CALVARIO – VIA VENEZIA”,  
AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 3 DELLA L.P. 15/2015.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventinove** del mese di **Ottobre** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

**C O N S I G L I O C O M U N A L E**

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	PALLAORO OSCAR	P
2	BERTAMINI CESARE	P	13	PARISI CHIARA	P
3	BETTA ALESSANDRO	P	14	PERINI UGO	P
4	BETTA TIZIANA	P	15	PINCELLI ANGIOLINO	P
5	BRESCIANI STEFANO	AG	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CATTOI NICOLA	P	17	TAMBURINI NICOLA	P
7	FIORIO ARIANNA	P	18	TAMBURINI STEFANO	P
8	IOPPI DARIO	P	19	TREBO GUIDO	P
9	MAZZOLDI STEFANO	P	20	ULIVIERI TOMMASO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	VILLI LUCIANO	P
11	MORANDI FERRUCCIO	P	22	ZAMPICCOLI ROBERTO	P

*PRESENTI: 21 ASSENTI: 1*

Assiste il Segretario generale dott. Giorgio Osele.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE DELLA “VARIANTE N.18 AL PRG – ART.39  
COMMA 2 LETTERA G) L.P. 15/2015 – EX CALVARIO – VIA VENEZIA”,  
AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 3 DELLA L.P. 15/2015.**

Relazione.

In data 6 febbraio 2019 è scaduto il piano di recupero n. 8 - Arco, ex articolo 75 delle N.T.A. del P.R.G., approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 di data 21 gennaio 2009, avente ad oggetto la riqualificazione e valorizzazione dell’area individuata dal complesso ex-sanatorio Argentina, mediante realizzazione di una cubatura massima pari a circa 21.000 mc, giusta convenzione rep. n. 15540, registrata a Riva del Garda in data 27 febbraio 2009 al n. 869 serie 1T, nella percentuale del 25% a destinazione turistico-alberghiera e del 75% a destinazione residenziale.

Il piano di recupero n. 8 prevedeva quattro ambiti di intervento - n.1, n.2, n.3 e n.4 - aventi ad oggetto, rispettivamente, l’ambito n.1 la realizzazione, con recupero ed ampliamento dell’esistente edificio denominato *ex Calvario*, di una struttura turistico ricettiva avente cubatura pari al 25% di quella complessiva del piano attuativo, l’ambito n.2 la realizzazione di volumi residenziali per la residua volumetria (75% del totale), l’ambito n.3 la realizzazione di opere di urbanizzazione e l’ambito n. 4 il mantenimento dell’area adibita ad olivaia, posta a nord dell’ambito n.2 di circa 2.200 mq.

Con concessione edilizia n. 74/2009 di data 31 luglio 2009 e successive varianti, la società COS.MI S.r.l., proprietaria delle aree, è stata autorizzata alla realizzazione della cubatura residenziale pari a 15.798,40 mc. (variante 5 – prot. 19738 dd. 29/07/2013), nel limite del 75% del pre esistente.

Durante il periodo di vigenza del piano di recupero n. 8 la società COS.MI. S.r.l., anche per cause a quest’ultima non imputabili, non ha richiesto il titolo edilizio per l’attuazione dell’ambito n.1 e dunque ha realizzato esclusivamente l’ambito n. 2 residenziale con le opere di urbanizzazione al medesimo collegate e l’ambito n. 4 “olivaia”, giusta convenzione rep. n. 15540 di data 20 febbraio 2009, registrata a Riva del Garda in data 27 febbraio 2009 al n. 869 serie 1T e progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione approvato con determinazione dirigenziale n. 260 di data 14 luglio 2011, ad eccezione dello strato finale del fondo stradale della via Lomego.

Considerato che la richiesta di estensione della validità decennale del piano di recupero, formalizzata dalla società COS.MI. S.r.l. entro il termine di scadenza e motivata con i motivi ostativi al completamento dell’iniziativa per *factum principis*, non ha trovato accoglimento da parte del Comune, alla data del 6 febbraio 2019, di scadenza del piano di recupero, quest’ultimo è rimasto completamente inattuato per la parte relativa all’ambito n.1 - cioè relativamente alla volumetria turistico-alberghiera da realizzarsi recuperando ed ampliando l’edificio *ex Calvario* e le aree di pertinenza - nonché per la parte relativa alle opere di urbanizzazione collegate al detto ambito n.1, giusta convenzione rep. n. 15540/2009.

Ai sensi dell’art. 54 della l.p. 15/2015, entro dodici mesi dalla scadenza di un piano particolareggiato rimasto in parte inattuato con riferimento alle opere di urbanizzazione, il Comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate, medio tempore utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 mc per ogni metro quadrato di lotto accorpato, mediante l’adozione di una Variante al Piano Regolatore Generale ovvero tramite la predisposizione di un nuovo piano attuativo per la parte rimasta inattuata.

Con note prot. 2184 di data 26/01/2021, prot. 10929 di data 14/04/2021, prot. 9809 di data 31/03/2022, la società COS.MI. S.r.l. ha chiesto e sollecitato il Comune di Arco ad adottare la nuova disciplina urbanistica per le aree incluse nel piano attuativo scaduto, insistendo affinché l’amministrazione adottasse un nuovo piano attuativo per la parte di piano di recupero n. 8 rimasta inattuata, in modo da consentire alla proprietà la costruzione della cubatura turistico-alberghiera

dell'ex ambito n.1, per il tramite del recupero e ampliamento dell'edificio denominato *ex Calvario*, con le correlate opere di urbanizzazione, ciò anche al fine di dare piena definizione e completamento, secondo progetto approvato in conformità alle allora vigenti NTA del PRG comunale, alla cubatura residenziale realizzata nell'ambito di intervento unitario n.2, la quale, giusta piano attuativo approvato, doveva essere collegata all'erigendo edificio turistico-alberghiero da un elemento di raccordo sagomato a gradoni che, essendo rimasto inattuato il piano per l'ambito n.1 e per parte dell'ambito n.3, risulta ancora a tutt'oggi non realizzato.

L'Amministrazione comunale, insediata a far data dall'ottobre 2020, esprimendo una diversa sensibilità e valutazione urbanistica-ambientale rispetto alle scelte pianificatorie delle amministrazioni passate, ha ritenuto non accoglibile l'istanza della COS.MI. S.r.l. di un piano attuativo confermativo degli interventi edilizi rimasti inattuati rispetto al piano di recupero scaduto.

Viceversa, nell'ottica del recupero e della valorizzazione di un contesto ambientale e paesaggistico di assoluta unicità e pregio nel territorio arcense, l'Amministrazione ha ritenuto obliterare *in loco* ogni potenzialità di incremento volumetrico ed antropico, imponendo alla società la demolizione *tout court* dell'edificio denominato *ex Calvario* ed accordare, di contro, alla società Cosmi Costruzioni S.r.l., la possibilità di costruire una nuova volumetria residenziale su un'area diversa e meno pregiata paesaggisticamente, p.f. 2077/1 c.c. Arco (mq 2146 catastali), ubicata in Arco in via Venezia, attualmente con destinazione a "verde privato".

Le società COS.MI. S.r.l. e Cosmi Costruzioni S.r.l. pur evidenziando, funzionalmente all'edificazione, il carattere meno pregevole ovvero mediocre della via Venezia rispetto all'area *ex Argentina*, aderendo alla mutata sensibilità e prospettiva pianificatoria della nuova amministrazione comunale, hanno accettato di concordare una pianificazione nel pubblico interesse che preveda, da un canto la demolizione del complesso di edifici denominato *ex Calvario* (pp.edd. 708, 771 e 2128 c.c. Arco), lo sgombero con conferimento a discarica dei materiali e dei rifiuti di risulta, la pulizia degli spazi circostanti e la riqualificazione delle aree rese libere dopo la demolizione - mediante la costruzione di un muro di contenimento della superficie risultante da realizzarsi in posizione arretrata rispetto al sedime dell'edificio in demolizione, la costruzione di un tratto di marciapiede in continuità con l'esistente e la sistemazione a verde della nuova superficie libera, dall'altro, una nuova area a destinazione residenziale sulla p.f. 2077/1 c.c. Arco a cui viene assegnata una potenzialità edificatoria di mq. 1.400 di Superficie Utile Netta.

I contenuti concordati sono quindi stati inseriti nello schema di accordo denominato "*Accordo urbanistico - ai sensi dell'art. 25 della l.p. 4 agosto 2015, n.15 e dell'art. 28 della l.p. 30 novembre 1992 n. 23 - fra il Comune di Arco e le società Cos.mi s.r.l. e Cosmi Costruzioni s.r.l.*", approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 158 di data 15/10/2024, successivamente sottoscritto tra il legale rappresentante delle società Cos.mi s.r.l. e Cosmi Costruzioni s.r.l. e il Sindaco del Comune di Arco e registrato nella Racc.n.1297/Scritture private area tecnica, prot. di conservazione n.31978 di data 17/10/2024.

Nei termini dell'art. 25 della l.p. 15/2015, i contenuti dell'accordo prot. n.31978/2024 sono quindi stati recepiti, quali parte integrante, nello strumento urbanistico comunale per il tramite della "*variante n.18 al PRG – art.39 comma 2 lettera g) – ex Calvario – via Venezia*", di data ottobre 2024, oggetto della presente deliberazione consiliare di prima adozione e costituita dai seguenti elaborati in formato digitale (pdf):

- Accordo urbanistico prot. n.31978 di data 17/10/2024;
- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione del PRG – testo di raffronto;
- Norme tecniche di attuazione del PRG – testo unico;
- Documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della carta di sintesi della pericolosità (CSP);
- Verifica usi civici;
- Verifica di assoggettabilità;
- Rapporto ambientale.
- Cartografia:

- TAV.BC 7 – sistema insediativo produttivo B – sistema infrastrutturale C - scala 1:2000;
- TAV.V100.BC 7 – tavola delle varianti cartografiche – V100 – variante n.18.G – scala 1:2000;
- TAV.BC 8 – sistema insediativo produttivo B – sistema infrastrutturale C - scala 1:2000;
- TAV.V100.BC 8 – tavola delle varianti cartografiche – V100 – variante n.18.A – 18.B – 18.C – 18.E – 18.F – scala 1:2000;
- TAV.V 8 – sistema ambientale invariante vincoli - scala 1:2000;
- TAV.V100.V 8 – tavola delle varianti cartografiche – V100 – variante n.18.D - scala 1:2000;
- TAV.BC 9 – sistema insediativo produttivo B – sistema infrastrutturale C - scala 1:5000;
- TAV.V 9 – sistema ambientale invariante vincoli - scala 1:5000;
- Dati shape dai quali sono state generate le cartografie pdf.

In particolare la “*variante n.18 al PRG – art.39 comma 2 lettera g) – ex Calvario – via Venezia*”, sulla scorta dei contenuti dell’accordo urbanistico prot. n.31978/2024, prevede l’eliminazione della previsione di piano di cui all’art. 75 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG, dal titolo “Arco – piano di riqualificazione urbana n.8”, l’inserimento all’art. 66 bis dei nuovi commi 20 e 21 titolati rispettivamente “NS 19 – ex Calvario: demolizione edificio e riqualificazione aree” (art. 66bis NTA)”, interessante le pp.edd. 771, 708 e 2128 c.c. Arco e le pp. ff. 2278/1 e 2278/3 c.c. Arco, e “NS 20 – Via Venezia: area residenziale con vincolo di residenza ordinaria”, disciplinante la p.f. 2077/1 c.c. Arco. Inoltre, con riferimento alle aree “attuate” del piano di recupero ex art. 75 delle NTA del PRG, la “*variante n.18 al PRG – ex Calvario – via Venezia*” attribuisce le destinazioni di zona, sulla scorta delle attività e degli usi legittimamente insediati e con riferimento agli articoli delle relative norme di zona.

Come evidenziato nell’allegato documento “Verifica usi civici” la “*variante n.18 al PRG – art.39 comma 2 lettera g) – ex Calvario – via Venezia*” non interessa realtà fondiarie gravate da uso civico.

Relativamente alla verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (CSP) evidenzia che la “*variante n.18 al PRG – art.39 comma 2 lettera g) – ex Calvario – via Venezia*” pur interessando parzialmente aree con penali P3 media e P4 elevata, può essere adottata senza la necessità di redigere specifici studi di compatibilità in quanto le nuove previsioni urbanistiche modificano la destinazione d’uso del suolo, in alcuni casi, apportando variazioni di sostanza, che però non solo non aggravano ma addirittura riducono il potenziale carico urbanistico ed in altri casi, intervenendo solo in termini formali, attribuendo la destinazione esistente, legittimamente insediata, a seguito dell’attuazione di un piano di recupero finalizzato alla realizzazione di aree residenziali, a verde privato e spazi per la viabilità. Per maggiori approfondimenti si richiama l’elaborato di variante “Documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (CSP)”.

In materia di autovalutazione dei piani di evidenza che con l’entrata in vigore del d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29/31/Leg., che modifica il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. risulta completato il quadro normativo che disciplina l’obbligo di valutazione strategica dei piani territoriali di comunità e di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti. La disciplina provinciale, con particolare riferimento agli artt. 3 e 3bis del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm., impone agli attori del sistema pianificatorio, di integrare le deliberazioni di adozione dei piani con il rapporto ambientale ovvero con la verifica di assoggettabilità, finalizzata a valutare se l’intervento proposto può avere effetti significativi sull’ambiente. Relativamente al caso specifico della “*variante n.18 al PRG – ex Calvario – via Venezia*” si evidenzia che è stato redatto il documento “Verifica di assoggettabilità” che, considerati

i potenziali effetti che l'implementazione delle scelte urbanistiche potrebbe avere sull'ambiente, ha dato quale indicazione quella di integrare il processo di redazione della variante con la rendicontazione urbanistica. È stato quindi elaborato il documento "Rapporto ambientale", ovvero l'autovalutazione delle scelte pianificatorie che si intendono effettuare mediante la verifica della loro coerenza con i piani sovraordinanti e con gli obiettivi della pianificazione locale. Dalle analisi effettuate è emerso che le nuove previsioni introdotte con la "*variante n.18 al PRG – ex Calvario – via Venezia*" non contrastano né con i vincoli né con le prescrizioni, né con il quadro descrittivo dettati a livello di pianificazione provinciale e risultano coerenti anche con il quadro delineato dagli strumenti di pianificazione locale.

La "*variante n.18 al PRG – art.39 comma 2 lettera g) – ex Calvario – via Venezia*" è stata sottoposta al parere della Commissione urbanistica territorio e ambiente, convocata in data 21/10/2024, ai sensi dell'art. 3 del *Regolamento Commissione Urbanistica Territorio e Ambiente*.

Presenti n. 5 commissari su n. 6 componenti, quindi validamente costituita, la stessa non deliberava formalmente in merito risultando come prima della votazione n.2 commissari lasciassero la seduta venendo successivamente a mancare il numero legale, pur comunque vero come il relativo parere, obbligatorio e non vincolante ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) del relativo disciplinare, possa non essere indicato rappresentando un contenuto del processo decisionale giuridicamente preordinato all'assunzione del provvedimento finale, ma non incidente in termini preclusivi alla sua conclusione. Appare pacifico considerare che nella predetta circostanza, non comunicato di fatto alcun parere, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione dello stesso posto che in sede regolamentare non sono stati individuati, tra l'altro, termini per il suo rilascio a piena conferma di una interpretazione che privilegia l'operatività dell'amministrazione, ancor più quando questa incida su interessi di terzi.

Risulta ora necessario attivare la procedura finalizzata all'approvazione della "*variante n.18 al PRG – art. 39 comma 2 lettera g) – ex Calvario – via Venezia*", che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015, seguirà le seguenti fasi:

- adozione in via preliminare della variante al PRG (effettuata con il presente provvedimento);
- pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione della variante al piano e alla possibilità di consultare la variante e la deliberazione di adozione presso gli uffici comunali, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, nell'albo pretorio del Comune e sul sito internet del comune o del Consorzio dei comuni trentini;
- contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, deposito del piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi e pubblicazione sul sito del comune di tutta la relativa documentazione integrale;
- contemporaneamente al deposito, trasmissione della "domanda di variante" generata dal sistema GPU, al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per la formulazione della valutazione tecnica di competenza;
- pubblicazione sul sito internet del comune o del Consorzio dei comuni trentini, entro dieci giorni dal termine di deposito del piano, dell'elenco degli articoli delle norme di attuazione della variante interessati dalle osservazioni pervenute e di una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni; le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali;
- apertura, per ulteriori dieci giorni, dei termini per la presentazione di osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune;
- modifica della variante al PRG per adeguarla alle prescrizioni ed indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere del Servizio urbanistica della Provincia;
- integrazione della variante al PRG in conseguenza delle decisioni prese in merito alle osservazioni pervenute, in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente e nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere di cui al punto precedente;

- adozione definitiva da parte del Consiglio comunale della variante al piano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere del Servizio urbanistica della Provincia (novanta giorni se viene indetta la conferenza di pianificazione) - *se non pervengono osservazioni e il parere del servizio urbanistica non contiene prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva del consiglio comunale;*
- trasmissione della variante alla Giunta provinciale per la relativa approvazione, previo inserimento della documentazione nel sistema GPU;
- approvazione della Giunta provinciale, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento da parte del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della deliberazione di definitiva adozione completa dei relativi elaborati tecnici;
- entrata in vigore della variante il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione a cura della Provincia;
- messa a disposizione del pubblico della variante in vigore mediante pubblicazione sul sito del Comune o del Consorzio dei comuni e deposito presso la sede del Comune.

Alla luce di quanto fin qui riportato, si ritiene sussistano tutti i presupposti giuridici e di fatto per procedere all'adozione preliminare della “*variante n.18 al PRG – art.39 comma 2 lettera g) – ex Calvario – via Venezia*”, ai sensi dell'art. 37 comma 3 della l.p. 15/2015.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

dato atto che durante la discussione del punto l'Assessore Cattoi Nicola ha rilevato la presenza di un errore nel Capitolo 2 - articolo 20 - NS19 - ex Calvario, comma 4 sia delle Norme tecniche di attuazione del PRG Testo di Raffronto, sia delle Norme tecniche di attuazione del PRG Testo Unico laddove viene riportato il termine di conclusione delle opere, indicato in due anni anziché in 18 mesi dall'entrata in vigore del predetto articolo;

dato atto che il Presidente pone in votazione la proposta di modifica degli elaborati soprarichiamati nei predetti termini, accertando il seguente risultato: presenti e votanti n. 21, voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Fiorio Arianna, Morandi Ferruccio, Pallaoro Oscar, Parisi Chiara, Tamburini Nicola, Tamburini Stefano), espressi in forma palese con il sistema di votazione elettronico, cosicché la proposta di rettifica dell'errore viene **APPROVATA**;

visto che durante la discussione del punto sono stati presenti, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento del Consiglio comunale, n. 2 emendamenti da parte della Consiglieria Fiorio Arianna, allegati al presente provvedimento;

dopo l'illustrazione da parte della proponente e dopo l'intervento dell'Assessore delegato, visto il parere favorevole del Segretario generale reso in seduta, parere che li ha ritenuti ammissibili, vengono distintamente posti in votazione con il seguente risultato:

- **Emendamento n. 1**: con voti favorevoli n. 2 (Consigliere Fiorio Arianna e Parisi Chiara), Contrari n. 14 (Consiglieri Andreasi Gabriele, Bertamini Cesare, Betta Alessandro, Betta Tiziana, Cattoi Nicola, Ioppi Dario, Mazzoldi Stefano, Miori Stefano, Pincelli Angiolino, Tamburini Flavio, Trebo Guido, Ulivieri Tommaso, Villi Luciano, Zampiccoli Roberto) ed

astenuti n. 5 (Morandi Ferruccio, Pallaoro Oscar, Perini Ugo, Tamburini Nicola, Tamburini Stefano) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese con il sistema di votazione elettronico, l'emendamento n. 1 **NON E' APPROVATO**;

- **Emendamento n. 2**: Con voti favorevoli n. 2 (Consigliere Fiorio Arianna e Parisi Chiara), Contrari n. 14 (Consiglieri Andreasi Gabriele, Bertamini Cesare, Betta Alessandro, Betta Tiziana, Cattoi Nicola, Ioppi Dario, Mazzoldi Stefano, Miori Stefano, Pincelli Angiolino, Tamburini Flavio, Trebo Guido, Ulivieri Tommaso, Villi Luciano, Zampiccoli Roberto) ed astenuti n. 5 (Morandi Ferruccio, Pallaoro Oscar, Perini Ugo, Tamburini Nicola, Tamburini Stefano) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese con il sistema di votazione elettronico, l'emendamento n. 2 **NON E' APPROVATO**;

visto il decreto del Sindaco 77 di data 28 dicembre 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2024;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 26 febbraio 2024, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024 – 2026 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2024 – 2026;

vista la deliberazione n. 19 di data 27 febbraio 2024, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024 – 2026;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

dato atto che sul presente provvedimento non è stato espresso parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni;

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Consigliere Fiorio Arianna, Parisi Chiara) ed astenuti n. 5 (Consiglieri Morandi Ferruccio, Pallaoro Oscar, Perini Ugo, Tamburini Nicola, Tamburini Stefano), espressi in forma palese con il sistema di votazione elettronico,

**DELIBERA**

1. di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 37 comma 3 della l.p. 15/2015, la “*variante n.18 al PRG – art.39 comma 2 lettera g) – ex Calvario – via Venezia*”, di data ottobre 2024, redatta dagli uffici dell'area tecnica comunale e costituita dai seguenti elaborati, depositati presso l'Ufficio urbanistica del Comune di Arco:

- Accordo urbanistico prot. n.31978 di data 17/10/2024;
- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione del PRG – testo di raffronto;
- Norme tecniche di attuazione del PRG – testo unico;
- Documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della carta di sintesi della pericolosità (CSP);
- Verifica usi civici;
- Verifica di assoggettabilità;
- Rapporto ambientale.
- Cartografia:
- TAV.BC 7 – sistema insediativo produttivo B – sistema infrastrutturale C - scala 1:2000;
- TAV.V100.BC 7 – tavola delle varianti cartografiche – V100 – variante n.18.G – scala 1:2000;
- TAV.BC 8 – sistema insediativo produttivo B – sistema infrastrutturale C - scala 1:2000;
- TAV.V100.BC 8 – tavola delle varianti cartografiche – V100 – variante n.18.A – 18.B – 18.C – 18.E – 18.F – scala 1:2000;
- TAV.V 8 – sistema ambientale invariante vincoli - scala 1:2000;
- TAV.V100.V 8 – tavola delle varianti cartografiche – V100 – variante n.18.D - scala 1:2000;
- TAV.BC 9 – sistema insediativo produttivo B – sistema infrastrutturale C - scala 1:5000;
- TAV.V 9 – sistema ambientale invariante vincoli - scala 1:5000;
- Dati shape dai quali sono state generate le cartografie pdf.

2. di precisare che gli elaborati Norme tecniche di attuazione del PRG – testo di raffronto e Norme tecniche di attuazione del PRG – testo unico sono stati modificati così come approvato dal Consiglio comunale nel corso della seduta;
3. di depositare a libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi, presso l'area tecnica comunale – servizio urbanistica, la variante di cui al precedente punto 1, ai sensi degli artt. 37 e 39 comma 2 lettera j) della l.p. 15/2015;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al dirigente dell'area tecnica affinché provveda alla pubblicazione ed al deposito di cui al punto 2;
5. di trasmettere copia della variante di cui al punto 1 al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per la formulazione del parere di competenza;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 39 comma 3 della l.p. 15/2015, se non pervengono osservazioni nel periodo di deposito di cui al punto 2 e il parere del servizio urbanistica di cui al punto 4 non contiene prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva del consiglio comunale di cui all'art. 37 comma 8 della l.p. 15/2015 e pertanto la presente deliberazione ha effetto di adozione definitiva;
7. di dare atto che alla data di esecutività della presente deliberazione scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al piano regolatore generale adottata al punto 1, ai sensi dell'art. 47 della l.p. 15/2015;



8. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
- opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Flavio Tamburini

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giorgio Osele

(firmato digitalmente)

---